

REVISIONE SCHEMA REMADE IN ITALY "VERSO L'ECONOMIA CIRCOLARE"

- DISCIPLINARE TECNICO REMADE IN ITALY (PRODUTTORI) DT RMI_PRODUTTORI.05 (7 maggio 2020)

- DISCIPLINARE TECNICO REMADE IN ITALY (MARCHI) DT RMI_MARCHIO.03 (7 maggio 2020)

In coerenza con le nuove norme che recepiscono nell'ordinamento italiano il cd. "**Pacchetto Economia circolare**", l'Associazione ReMade in Italy ha apportato modifiche ai propri Disciplinari tecnici per il rilascio della certificazione di prodotto, per venire incontro alle mutate esigenze del mercato delle materie e facilitare una maggiore diffusione della certificazione stessa, a beneficio di una maggiore trasparenza anche con riguardo agli Appalti pubblici (GPP e CAM) e agli incentivi economici e fiscali legati ai materiali riciclati (es. "Plastic Tax", "SuperBonus 110%" ed incentivi in fase di emanazione).

ReMade in Italy rimane al momento l'unico schema di certificazione accreditato nello specifico rivolto alla verifica del contenuto di riciclato in un prodotto (o materiale o semilavorato), applicabile a tutti i settori, materiali e settori produttivi, compresi prodotti multimateriali. Lo schema sta vivendo una fase di espansione, dovuta anche all'affidabilità acquisita presso il Ministero dell'Ambiente (che l'ha presa come riferimento per la verifica del contenuto di riciclato nei CAM) e dalle Stazioni appaltanti, che, in ottemperanza al Codice Appalti, sempre di più spesso inseriscono i CAM nella documentazione di gara. E' inoltre in atto una grande attenzione rivolta alla certificazione ReMade in Italy, legata anche alle richieste di certificazione accreditate per la qualificazione dei materiali riciclati ai fini del rilascio di incentivi economici e/o fiscali.

Nell'elaborazione delle modifiche proposte, ReMade in Italy ha mantenuto la coerenza con i principi che ne sono fondamento, ovvero quelli della tracciabilità e della piena evidenza della documentazione posta alla base della certificazione, non ritenendo sufficiente la produzione di auto-dichiarazioni del produttore non avvalorate da documentazione obiettiva e verificabile. Il principio va, a nostro avviso tutelato, in particolare avendo a mente l'utilizzo in sede di gara pubblica delle certificazioni emesse.

Le modifiche, descritte nei paragrafi seguenti, riguardano:

Per il DT RMI_PRODUTTORI.05:

- a) Definizioni e campo di applicazione**
- b) Sottoprodotti**
- c) Famiglie di prodotti e campionamenti**
- d) Documenti di vendita del prodotto certificato**

Per il **DT RMI_MARCHIO.03**

- a) Modifica etichetta**

PERIODO DI TRANSIZIONE

Dalla data del 1° settembre 2020 alle domande di nuova certificazione nonché alle visite di mantenimento annuali dovranno essere applicate le nuove norme.

Tutte le certificazioni in essere dovranno essere adeguate alle nuove norme entro il 31 dicembre 2021.

MODIFICHE DT RMI_PRODUTTORI.05

a) Definizioni e campo di applicazione

Le Parti sono state aggiornate per dare maggiore chiarezza alla finalità della certificazione e al contesto nel quale si colloca (Economia Circolare).

Sono state aggiunte definizioni prese dalla normativa vigente in tema di Economia circolare, di recente recepimento nonché fondamentali ai fini dello schema di certificazione: in particolare, Economia circolare, recupero di materia, sottoprodotti, simbiosi industriale, End of waste.

Tra le Definizioni è stata modificata anche quella di "Prodotto", con eliminazione della **quota minima di riciclato** nei materiali e prodotti per poter essere certificati ReMade in Italy (fissata prima al 5%). Tale limitazione era ingiustificata: il contenuto di riciclato infatti può essere di qualsiasi entità. Per esempio, alcuni materiali per l'edilizia *devono* avere una quota di riciclato non troppo elevata.

Le Parti indicate sono da considerarsi integralmente novellate.

Parti modificate:

- Scopo e campo di applicazione (Parte 1),
- Termini, definizioni e abbreviazioni (Parte 2)
- Quadro normativo di riferimento (Parte 3)

b) Sottoprodotti

Necessità di coerenza con i principi fondamentali contenuti nei testi europei cd. "Pacchetto economia circolare", che prevedono il passaggio dal concetto di "gestione dei rifiuti" a quello più complesso e meno prescrittivo di "gestione dei materiali".

Inoltre, come noto, i CAM emanati dal Ministero dell'Ambiente si riferiscono al contenuto di "materiali riciclati e/o sottoprodotto", sollevando importanti criticità in merito agli strumenti di verifica della parte relativa ai sottoprodotti.

La scelta di ReMade in Italy è rigorosa e coerente con il principio della tracciabilità: viene richiesto il contratto tra il produttore del sottoprodotto e l'utilizzatore dello stesso o in mancanza la scheda compilata secondo le modalità del Regolamento 264/2016 e inviata alla Camera di Commercio territorialmente competente (sito <https://www.ecocamere.it/adempimenti/sottoprodotti>).

Si ritiene infatti che la messa a disposizione del sottoprodotto attraverso il portale pubblico di EcoCamere, in modo del tutto gratuito, costituisca una opzione di chiarezza sulla tipologia dei materiali nonché funzionale alla creazione di un mercato dei sottoprodotti.

In mancanza della documentazione indicata i materiali relativi non potranno essere conteggiati ai fini della quota certificata.

Le modifiche si basano strettamente sulla normativa cogente. In particolare, l'articolo 184-bis del Dlgs. 152/2006 indica i sottoprodotti come:

- i materiali definiti tali da specifici decreti ministeriali di settore
- i materiali per i quali il produttore fornisce prova dei 4 requisiti fissati dallo stesso articolo

La documentazione probante della caratteristica di sottoprodotto ci viene fornita dal Dm. Ambiente 13 ottobre 2016, n. 264 e dalla Circolare esplicativa Ministero Ambiente 30 maggio 2017, n. 7619: in particolare, le norme si riferiscono alla necessità della presenza di uno specifico **contratto** (aventi le caratteristiche indicate) e, in mancanza, alla compilazione di apposita **scheda tecnica**, compilata secondo le modalità indicate.

Come ulteriore elemento di certezza (che si è ritenuto opportuno includere nel DT ReMade ai fini della riconoscibilità di questi materiali) le norme prescrivono che le **schede siano inviate, senza oneri economici per le Aziende, alle Camere di Commercio territorialmente competenti**. Da una approfondita analisi eseguita da ReMade in Italy con Camera di Commercio di Milano, UnionCamere ed Ecocerved, ne è risultato un buon funzionamento delle Piattaforme riportanti l'elenco dei sottoprodotti, strumenti funzionali ad un sistema di massima trasparenza e affidabilità per il mercato. Nel senso della massima garanzia, in mancanza di tale documentazione (contratto o scheda tecnica inviata alla camera di Commercio competente) non sarà possibile includere i sottoprodotti nella certificazione ReMade in Italy.

Parti modificate

- Diffusamente nel documento: da "materiale riciclato" a "materiale riciclato e/o sottoprodotti"
- Documentazione relativa alle materie in ingresso (Punto 4.3.2.1, aggiunta la lettera e)
- Sottoprodotti (Punto 4.3.2.2 Sottoprodotti, nuovo)

c) Famiglie di prodotti e campionamenti

Per una maggiore comprensione è stato introdotto il termine "famiglia di prodotti", concetto che nella versione precedente era implicito nella previsione dell'**identità** dei prodotti ai fini del campionamento (punto 6.1).

La modifica pertanto è finalizzata a fornire una maggiore comprensione e lettura del Disciplinare esplicitando quanto già previsto ovvero la possibilità di raggruppare, ai fini delle verifiche, prodotti provenienti dal medesimo processo produttivo e con analoghe finalità, privi pertanto di differenze rilevanti per quanto riguarda la ricostruzione della tracciabilità del processo e dei materiali e il contenuto di riciclato.

Le famiglie di prodotti sono quindi composte da prodotti che appartengono alla stessa categoria merceologica e derivano dallo processo produttivo, sono formati dagli stessi componenti e hanno medesimo peso complessivo (oppure pesi differenti "in scala").

Il campionamento, definito sulla base del numero delle famiglie sottoposte a certificazione, è definito dalla Tabella 1.

E' stata fissata la durata minima dell'audit in 1.0 gg. non suscettibile di riduzioni.

Parti modificate:

- Termini, definizioni e abbreviazioni (Parte 2)
- Campionamenti e durata delle verifiche (Punto 6.1)

d) Documenti di vendita del prodotto certificato

E' stato eliminata (al punto 4.3.4.2) la richiesta di inserire nei documenti di vendita e di consegna (es. fatture) l'indicazione del Disciplinare tecnico di riferimento per la certificazione ReMade in Italy, comprensivo di titolo ed edizione (lett. e).

La modifica è fondata sul fatto che le informazioni richieste al punto 4.3.4.2, anche senza la lettera e) sono già sufficienti a identificare i prodotti certificati nei documenti di vendita e distinguerli da quelli non certificati. La previsione di cui alla lettera e) imponeva inoltre alle Organizzazioni di modificare le impostazioni applicate al proprio gestionale nel caso, non infrequente, di aggiornamento dei Disciplinari tecnici ReMade in Italy, con oneri e impegno non trascurabili, non giustificati da una reale necessità.

MODIFICHE DT RMI_MARCHI.03

a) Modifica etichetta

1. In coerenza con la modifica al DT_PRODUTTORE.05 sopra descritta (punto a), ovvero l'eliminazione della **quota minima di riciclato** nei materiali e prodotti ai fini della certificazione ReMade in Italy (in precedenza fissata al 5%), è stato di conseguenza adattato il contenuto dell'etichetta, nella parte in cui prevede le classi di assegnazione, sulla base del contenuto di riciclato e/o sottoprodotti verificato. In particolare, la classe C è ora previsto che sia assegnata per i prodotti realizzati con una percentuale di riciclato e/o sottoprodotti > a 0 e inferiore o uguale al 30%.

2. E' prevista, nella parte dell'etichetta relativa all'indicazione delle diverse tipologie di materiali riciclati contenuti nel prodotto (nel caso in cui si tratti di prodotto multimateriale), **l'indicazione puntuale della percentuale di riciclato per ciascun materiale**. Questa modifica è coerente con quanto previsto nel Disciplinare tecnico Produttori a mente del quale, nel caso di prodotti composti da diverse tipologie di materiale, sia indicata la percentuale relativa di riciclato. Si vadano artt. 4.2.2 punto f) e 4.3.3.1. Tali informazioni devono, pertanto, risultare evidenti dal certificato emesso dall'Organismo di certificazione nonché dal Report di verifica trasmesso.

Si riporta, per maggiore chiarezza, l'etichetta come modificata.

Parti modificate:

- Punto 4

<p>NOME PRODOTTO Certificazione sul contenuto di riciclato</p> <p>ACCREDITA <small>LOGO ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE</small></p>	
<p>NOME AZIENDA RII-MAD005-20</p>	
<p>> 90% A+ ---%</p> <p>60% - 90% A</p> <p>30% - 60% B</p> <p>< 30% C</p>	<p>A+</p>
<p>tipologia materiale riciclato</p>	<p>Materiale 1 ---%</p> <p>Materiale 2 ---%</p> <p>Materiale 3 ---%</p>
<p></p>	
<p>Elaborazioni a cura di ReMade in Italy <i>(dati non oggetto di certificazione)</i></p>	
<p>riduzione dei consumi energetici dal riciclo [kwh/kg]</p>	<p>---</p>
<p>riduzione delle emissioni climalteranti dal riciclo [gr co₂ eq/kg]</p>	<p>---</p>
<p>altre certificazioni ambientali</p>	
<p>www.remadeinitaly.it</p>	